



COMUNE DI TROFARELLO

PROVINCIA DI TORINO

Allegato alla deliberazione
C.C. n.200 del 17.12.1983

"REGOLAMENTO PER LA BIBLIOTECA CIVICA

"LELIO BASSO"

Art. 1

La biblioteca del Comune di Trofarello istituita con deliberazione n.31 del 4.3.1977, è un servizio comunale avente lo scopo di:

- a) diffondere l'informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini, nel rispetto della pluralità delle opinioni;
- b) contribuire allo sviluppo dell'educazione democratica e della formazione intellettuale e civile della popolazione;
- c) stimolare ed organizzare l'attività di educazione permanente;
- d) favorire l'attuazione del diritto allo studio;
- e) garantire la tutela ed il godimento pubblico del materiale bibliografico, audiovisivo e documentario di altro tipo, nonchè degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio della biblioteca ed incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, di materiale audiovisivo nonchè di documenti di interesse locale;
- f) adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

Art.2

Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo precedente la biblioteca è dotata di un fondo librario e di altro materiale consistente in periodici e di attrezzature audiovisive.

Il fondo librario e l'altro materiale dovranno essere regolarmente aggiornati, inventariati e catalogati. A tale scopo la biblioteca sarà dotata almeno del registro cronologico di entrata, dell'inventario topografico e del catalogo alfabetico per autori, oltre a cataloghi per i materiali speciali (periodici, cassette, ecc.).

I libri saranno sistemati in scaffalatura aperta secondo la classificazione decimale Dewey.

La biblioteca organizzerà e ospiterà attività e manifestazioni culturali.

Art.3

Le spese necessarie per il personale della biblioteca, per la dotazione e l'aggiornamento dei fondi, per le manifestazioni, per i locali, per

l'arredamento, per la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia dei locali sono a carico del Comune ed inserite in apposito capitolo del bilancio.

La Regione potrà intervenire con finanziamenti integrativi direttamente o attraverso il sistema bibliotecario.

Art.4

L'uso pubblico della biblioteca è totalmente gratuito.

Art.5

Il funzionamento della Biblioteca è affidato, trattandosi di Comune inferiore ai 10.000 abitanti, ad un aiuto bibliotecario, con la qualifica di Direttore della biblioteca stessa, ai sensi degli artt.14 e 15 della Legge Regionale n.78 del 19.12.1978.

Il predetto aiuto bibliotecario viene assunto tenendo conto delle norme della Legge speciale sopra richiamata e di quelle generali contenute nel vigente Regolamento Organico del personale del Comune.

Art.6

L'aiuto bibliotecario in particolare:

- a) è responsabile del buon funzionamento dell'istituto, cura l'aggiornamento e l'ordinamento delle raccolte, la catalogazione e la tenuta dei registri e degli inventari;
- b) è consegnatario dei volumi, del materiale audiovisivo, dell'altro materiale documentario, di eventuali oggetti di carattere storico ed artistico, degli arredi, e vigila sulla conservazione e il buon uso dei medesimi;
- c) dà attuazione al programma di attività culturali, anche nell'ambito del sistema bibliotecario, approvato dal Consiglio Comunale;
- d) tiene i contatti con l'Amministrazione comunale, con gli enti che operano nell'ambito del Comune in campo culturale e in particolare con le scuole;
- e) si mantiene in costante contatto con gli uffici regionali competenti e con la direzione del sistema bibliotecario di appartenenza;
- f) fa osservare le norme contenute nel presente regolamento.

Art.7

Alla biblioteca è preposto un consiglio di cui fanno parte, oltre al Direttore, 5 membri rappresentanti il Consiglio Comunale, di cui 3 per

la maggioranza (Assessore alla cultura e altri due membri) e 2 per la minoranza - uno o più membri rappresentati gli istituti scolastici, designati dagli organismi competenti - un membro rappresentate le organizzazioni sindacali, designato dalle stesse - un membro rappresentante le associazioni culturali esistenti nel territorio comunale e designato dalle stesse - un membro rappresentante gli utenti designato dall'assemblea degli iscritti al prestito.

I membri del Consiglio di biblioteca sono nominati dal Consiglio comunale su designazione dei rispettivi organismi e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Comunale.

I membri del Consiglio di biblioteca sono rielleggibili.

Il Consiglio decade con il Consiglio Comunale.

Alle riunioni viene invitato e può partecipare il Direttore del sistema o un suo rappresentante.

Art.8

Il Consiglio di biblioteca, come primo atto dopo la costituzione, elegge a maggioranza semplice fra i suoi membri, escluso il direttore, il Presidente.

Il Consiglio di biblioteca si riunisce regolarmente una volta ogni tre mesi su convocazione del presidente ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art.9

Il Consiglio di biblioteca ha le seguenti attribuzioni:

- a) vigila sul funzionamento della biblioteca;
- b) propone al Consiglio Comunale gli indirizzi di politica culturale nonchè i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti comunali, dei contributi regionali o di altri enti e per la scelta del materiale, delle attrezzature e dell'arredamento;
- c) presenta al Consiglio Comunale entro il 15 settembre una relazione sull'attività svolta e da svolgere l'anno successivo, nonchè le richieste di finanziamenti per l'attività ordinaria della biblioteca, in base all'art.6 della L.R. n.78 del 19.12.1978;
- d) presenta eventualmente al Consiglio Comunale, due volte all'anno, entro il 15 febbraio e il 15 settembre, richiesta di servizi o finanziamenti per attività culturali, in base all'art.6 della L.R. n.58 del 28.8.1978;
- e) fissa i giorni e gli orari di apertura al pubblico, il periodo di chiusura per l'inventario e l'eventuale disinfezione e disinfestazione del materiale;
- f) propone al Consiglio Comunale le eventuali modifiche o aggiornamenti al regolamento;

- g) decide i criteri per lo scambio dei duplicati e per lo scarico e lo scarto del materiale non più idoneo alle finalità dell'istituto, previo parere scritto dell'ufficio regionale competente;
- h) propone al Consiglio comunale l'accettazione e il rifiuto di lasc^uti a favore della biblioteca;
- i) nomina i rappresentanti al consiglio di sistema e partecipa per mezzo loro all'elaborazione dei programmi culturali del sistema.

Art.10

La Biblioteca, trattandosi di Comune inferiore ai 10.000 abitanti, dovrà rimanere aperta non meno di 5 giorni alla settimana, per un totale minimo di 15 ore settimanali, tenendo conto delle esigenze di tutte le categorie della popolazione.

Art. 11

L'accesso alla biblioteca e la fruizione dei suoi servizi sono liberi a tutti, fatte salve particolari cautele da osservarsi nella consultazione del materiale raro e di pregio, oltre a un comportamento che non disturbi gli altri frequentatori.

E' vietato fumare nei locali accessibili al pubblico, salvo in ambiente appositamente indicato.

Sono ammessi al prestito tutti i cittadini domiciliati nel territorio del Comune, che ne presentino domanda su apposito modulo, corredata da un documento di identità e, per i minori di anni 14, dall'assenso del genitore o chi ne fa le veci.

Il direttore può derogare a quanto disposto nel capoverso precedente a favore di studiosi non residenti nel comune.

Il prestito è gratuito. La tessera di iscrizione al prestito è strettamente personale salvo casi di deroga autorizzati dal direttore.

Art.12

Il materiale di consultazione, i periodici rilegati o comunque destinati alla conservazione, il materiale raro e di pregio, i manoscritti ed eventuali fondi segnalati dal direttore, sentito il parere del Consiglio di biblioteca, sono esclusi dal prestito. Sono ammesse deroghe a favore di enti dietro richiesta scritta specifica.

Il materiale audiovisivo è escluso dal prestito.

Art.13

Di regola non vengono concessi in prestito più di due libri per volta. In base a criteri di opportunità il direttore ha la facoltà di derogare a questa regola.

Art.14

La durata del prestito di regola è determinata in 20 giorni. E' consenn

tito il rinnovo per un altro periodo da determinarsi allo scadere del termine, purchè altre persone non abbiano fatto richiesta della stessa pubblicazione.

Art.15

Gli utenti sono tenuti a comunicare ogni cambiamento di domicilio, a conservare diligentemente le opere avute in prestito, a non prestarle ad altri ed a restituirle entro la data di scadenza o anche prima, quando ne siano richiesti dal direttore.

Art.16

Il materiale della biblioteca deve essere usato con cura e diligenza. I lettori sono tenuti a segnalare gli eventuali guasti riscontrati.

In caso di smarrimento o deterioramento il responsabile è tenuto ad acquistare una copia identica della pubblicazione, anche ricorrendo al mercato antiquario, oppure un esemplare di altra edizione della stessa opera, di valore venale non inferiore. Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il volume l'utente è tenuto a risarcire il danno nella misura che sarà stabilita dal direttore.

L'utente che si sia reso responsabile di danneggiamenti gravi al materiale sarà escluso dalla biblioteca. Il Consiglio di biblioteca deciderà sulla durata della esclusione e sugli eventuali provvedimenti da prendere nei suoi confronti. Con le stesse modalità il Consiglio deciderà l'esclusione dell'utente il cui comportamento rechi grave pregiudizio al buon funzionamento e all'integrità dell'istituto.

Art.17

La biblioteca effettua il prestito esterno attraverso il centro rete.

Art.18

Per l'utilizzazione del materiale audiovisivo e delle relative attrezzature gli utenti sono tenuti a chiedere l'intervento del personale della biblioteca.

Art.19

Di norma i ragazzi inferiori ai 14 anni consultano e prendono in prestito i volumi della loro sezione.

Art.20

La riproduzione di materiale antico e di pregio va effettuata con le debite cautele, tenuto conto anche del suo stato di conservazione. E' comunque escluso dalla duplicazione che comporti il rovesciamento del documento tutto il materiale che ne possa risultare danneggiato, in primo luogo i giornali rilegati.

Nei casi particolarmente delicati oppure qualora insorgano controversie deve essere sentito l'ufficio regionale competente.



Il sottoscritto Ferrari Dr. Marco, segretario comunale capo, dichiara che il presente regolamento è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Trofarello dal 6.1.1984 al 20.1.1984 e ripubblicato dal 3.4.1984 al 17.4.1984 e contro di esso non sono pervenuti reclami od opposizioni.

Trofarello, 4.5.1984

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

